

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: euro 1.000,00 di ammenda

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

E' stato installato, in una area aziendale, un impianto di distribuzione carburanti per uso privato senza avere richiesto la preventiva visita di collaudo dei Vigili del fuoco.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

In tema di prevenzione infortuni, anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto t.u. sulla sicurezza) che ha abrogato il d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, costituisce reato l'omessa richiesta ai Vigili del fuoco della visita preventiva di collaudo per un'attività sottoposta a prevenzione incendi, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e la fattispecie attualmente vigente. Ciò in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento a controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda di lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi.

Note:

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 16313

Sezione: III

cod. 73

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.